

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL'EMILIAROMAGNA "BRUNO UBERTINI"**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia - ITALIA Tel. +3903022901 – Fax +390302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DELLE
BORSE DI STUDIO

INDICE

NORME DI CARATTERE GENERALE SULLE BORSE DI STUDIO

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Destinatari
- Art. 3 – Natura giuridica della borsa di studio
- Art. 4 – Incompatibilità, divieto di cumulo e conflitto di interessi
- Art. 5 – Durata delle borse di studio
- Art. 6 – Importo delle borse di studio e trattamento fiscale
- Art. 7 – Attestazione di adempimento degli obblighi
- Art. 8 – Copertura assicurativa
- Art. 9 – Attività fuori sede e soggiorni di studio
- Art. 10 – Partecipazione a congressi, convegni e similari iniziative

DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BORSISTA

- Art. 11 – Doveri del borsista
- Art. 12 – Assenze
- Art. 13 – Recesso
- Art. 14 – Decadenza dalla borsa di studio
- Art. 15 – Richiesta borsa di studio

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

- Art. 16 – Formazione elenchi idonei
- Art. 17 – Modalità di selezione
- Art. 18 – Commissione esaminatrice
- Art. 19 – Criteri di valutazione
- Art. 20 – Attribuzione della borsa di studio
- Art. 21 – Norme transitorie e finali

NORME DI CARATTERE GENERALE SULLE BORSE DI STUDIO

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, ed in particolare:
 - disciplina le procedure di selezione dei candidati alle borse di studio (c.d. "borsisti");
 - definisce le modalità di svolgimento delle attività richieste ai borsisti;
 - indica i criteri di gestione amministrativa delle borse di studio.

2. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si definisce "borsa di studio" il rapporto in base al quale l'IZSLER mette a disposizione di laureati e/o diplomati una somma di denaro allo scopo di consentire agli stessi di effettuare un periodo di studio, di approfondimento, di formazione e di perfezionamento, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di uno specifico progetto. L'attività svolta dall'assegnatario non può mai essere assimilata nella pratica ad attività di lavoro dipendente o autonomo, così come la corresponsione della borsa di studio non deve ritenersi corrispettivo per una prestazione di lavoro subordinato o autonomo.

3. La borsa di studio è conferita nell'ambito di:
 - a) uno specifico progetto di ricerca finalizzato, corrente, regionale o europeo;
 - b) un progetto di ricerca autofinanziato, cofinanziato o finanziato da terzi, sviluppato per la realizzazione di attività riferibili ad ambiti e compiti istituzionali dell'Ente;
 - c) iniziative progettuali sviluppate, nell'ambito della ricerca sanitaria, da organizzazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.Di seguito tutti indicati come "progetto di ricerca" senza ulteriore specificazione.

4. Per ciascun progetto di ricerca il Direttore Generale attribuisce la responsabilità scientifica/di Unità Operativa/dell'esecuzione - a un dirigente dell'Istituto cui è affidato anche uno specifico budget di spesa, che può ricomprendere anche la quota per il personale a "contratto".

ART. 2

DESTINATARI

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri in possesso dei seguenti titoli di studio che verranno dettagliati nei singoli bandi di selezione:
 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - titoli accademici (laurea di primo livello, laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento). Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario produrre l'apposita dichiarazione di equivalenza rilasciata dal MIUR, secondo la normativa di riferimento.

1. Le borse di studio conferite dall'Istituto sono assegnate a candidati che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data di scadenza del relativo bando per la costituzione dell'elenco di idonei.
2. La durata complessiva delle borse di studio conferite dall'Istituto al medesimo soggetto, anche per periodi non consecutivi, non può comunque essere superiore a 60 mesi, pari a cinque anni, compresi gli eventuali rinnovi.

ART. 3

NATURA GIURIDICA DELLA BORSA DI STUDIO

1. La borsa di studio non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né un rapporto di lavoro autonomo con l'Istituto, né con altro ente finanziatore nell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 1.
2. Le borse di cui al presente regolamento sono soggette al regime fiscale, assicurativo e previdenziale vigente nel periodo di fruizione delle stesse.

ART. 4

INCOMPATIBILITA', DIVIETO DI CUMULO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. L'attribuzione della borsa di studio è incompatibile con:
 - a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o libero professionale;
 - b) la contemporanea fruizione di altre borse di studio o di assegni di ricerca;
 - c) l'averne un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa cui afferisce la borsa di studio, ovvero con il Direttore Generale, Sanitario o Amministrativo o con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto, o con il Responsabile della Struttura presso la quale la borsa di studio sarà/è assegnata e/o fruita;
 - d) l'essere dipendente di una pubblica amministrazione, salvo che sia stata rilasciata la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e l'interessato sia collocato in aspettativa senza assegni;
 - e) l'iscrizione a corsi di laurea, dottorato o specializzazione post-laurea, qualora gli obblighi di frequenza a detti corsi non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni.
2. Le prestazioni occasionali presso altri enti pubblici o privati sono ammesse per un periodo massimo, anche non continuativo, di 20 giorni complessivi su base annua, rapportabile a 160 ore/anno.
3. Gli impegni del borsista di cui alla lett. e) del comma 1 e al comma 2 del presente articolo, così come ogni altro vincolo dichiarato dal borsista, sono comunque soggetti a valutazione da parte del Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa, che deve rilasciare specifica e motivata dichiarazione nella quale attesti che detto impegno o vincolo non pregiudica il buon esito del progetto di ricerca, tanto al momento del

conferimento, quanto in qualsiasi momento di svolgimento del progetto stesso. Tale comunicazione deve essere inoltrata all'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze.

4. Nel contratto di borsa di studio che il titolare sottoscrive è acquisita la dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l'Istituto.
5. La borsa di studio non può essere attribuita nel caso in cui l'incompatibilità e/o il conflitto d'interessi sia già presente all'atto del conferimento della stessa. Se l'incompatibilità o il conflitto d'interessi si verifica in momento successivo, tale situazione comporta la decadenza immediata della borsa di studio assegnata.
6. Il borsista, all'atto della sottoscrizione del contratto di borsa di studio, si impegna a comunicare tempestivamente, non appena accertata, al Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa e all'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, qualsiasi variazione che intervenga successivamente e che sia tale da comportare il sorgere di situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all'atto del conferimento della borsa di studio stessa.

ART. 5

DURATA DELLE BORSE DI STUDIO

2. La durata della borsa di studio è commisurata a quella del progetto di ricerca a cui afferisce e, comunque, non può essere prevista per un periodo inferiore a tre mesi, ferma restando la capienza del finanziamento previsto dal piano di spesa del progetto.
3. La eventuale proroga è autorizzata dalla Direzione Generale, su proposta motivata del Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa, al solo fine di completare le attività previste dal progetto stesso e comunque per motivazioni non imputabili al borsista, ferme restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento della borsa di studio, che viene rapportato al periodo di proroga definito, e la capienza del finanziamento previsto dal piano di spesa.
4. Nell'ipotesi in cui la borsa di studio sia conferita per la sostituzione di un soggetto-cui era stata in precedenza assegnata, la durata della stessa sarà in riferimento al contratto della persona sostituita, salvo successive proroghe come previsto dal comma 2 del presente articolo.
5. In caso di rinuncia, la borsa di studio o la parte restante di essa può essere assegnata, su richiesta del Responsabile, a candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria propria del progetto. Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile, con l'assenso del Direttore Generale, solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa, salvo completamento del periodo della borsa di studio iniziale e quando il Responsabile Scientifico del progetto o di U.O. ne attesti la necessità rispetto al buon esito della ricerca.

ART. 6

IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Per la determinazione dell'importo della borsa di studio, al fine di garantire equilibrio ed equità di trattamento, si fa riferimento ad importi associati alle differenti professionalità legate alla tipologia di titolo di studio richiesto.
2. La seguente tabella riporta le differenti opzioni sopra descritte:

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO	IMPORTO ANNUO
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado	€ 15.260,00
Laurea di primo livello	€ 17.260,00
Diploma di laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento	€ 19.260,00

3. L'erogazione dei compensi avviene in rate mensili posticipate. I suddetti importi si intendono al lordo delle ritenute di legge. Il compenso annuo come sopra definito è proporzionato al periodo di borsa di studio assegnato e a quello di attività effettivamente svolta dal borsista.

ART. 7

ATTESTAZIONE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

1. Il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa:
 - a) deve vigilare sulla regolare frequenza da parte del borsista presso la struttura dell'Istituto cui è assegnato,
 - b) deve vigilare sull'adempimento degli obblighi connessi alla fruizione della borsa medesima.
 - c) ha la responsabilità tecnico-scientifica, nonché di vigilanza e controllo, circa l'operato del borsista.
 - d) ha la responsabilità del corretto impiego del borsista nelle attività strettamente correlate allo studio oggetto della ricerca e non può avvalersene nell'organizzazione e nella gestione delle attività ordinarie assegnate alla struttura.
2. Entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa o, in sua assenza, il Responsabile della Struttura, deve inviare all'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, utilizzando la casella di posta elettronica personale, una comunicazione attestante il regolare adempimento degli obblighi di cui al comma 1, mediante compilazione di apposito modulo (ALL. A), inviato all'indirizzo di posta elettronica: stipendi@izsler.it.

3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti nel termine di cui sopra l'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze non procederà all'erogazione del compenso mensile al borsista.

ART. 8

COPERTURA ASSICURATIVA

4. L'IZSLER garantisce la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile connessa alla fruizione della borsa di studio. Per quanto non espressamente contemplato nell'ambito della copertura assicurativa l'Istituto è sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente o connessa all'attività del borsista.
5. Le coperture assicurative riguardano sia gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture dell'Istituto che presso strutture esterne, anche estere, presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile a svolgere la propria attività, sia la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

ART. 9

ATTIVITÀ FUORI SEDE E SOGGIORNI DI STUDIO

1. Il Responsabile può autorizzare il borsista a svolgere alcune attività, in Italia e all'estero, al di fuori della sede abituale, compresi periodi di soggiorno, qualora, in coerenza con le esigenze del progetto di ricerca, lo ritenesse necessario e/o opportuno. L'autorizzazione deve contenere l'esplicitazione delle motivazioni per le quali la trasferta o il soggiorno di studio risponde alle esigenze del progetto di ricerca, il periodo e il luogo presso il quale l'attività deve essere prestata; è, inoltre, necessario prima di concedere l'autorizzazione, verificare che il piano di spesa del progetto di ricerca preveda la specifica voce di spesa che consenta il rimborso delle spese inerenti e che la stessa risulti capiente. Ciò in quanto comporta l'assunzione della responsabilità per ogni profilo della trasferta o soggiorno di studio da parte del dirigente autorizzante.
2. La durata del soggiorno di studio non può superare 1/6 della durata complessiva della borsa di studio. Tale periodo sarà considerato utile ai fini della frequenza previo rilascio della attestazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. Per le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nonché per le anticipazioni delle spese relative ad attività fuori sede di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contrattuali ed interne previste per il personale dipendente del comparto. Le spese di viaggio rimborsabili sono quelle relative all'andata all'inizio del periodo di soggiorno e al ritorno alla fine dello stesso; non sono invece rimborsabili eventuali viaggi relativi al periodo intermedio.
4. Le spese suddette, debitamente documentate, vengono imputate sulla voce di spesa del progetto di ricerca di assegnazione della borsa di studio.

ART. 10

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONVEGNI E SIMILARI INIZIATIVE

6. Quando il Responsabile autorizzi, previa verifica della copertura finanziaria nell'ambito del piano di spesa del progetto, la partecipazione del borsista a congressi, convegni, seminari o similari iniziative, in Italia e all'estero, e tale partecipazione sia individuata come inerente o funzionale alle attività previste dal progetto, l'assenza del borsista dall'Istituto non è considerata sospensiva della frequenza.
1. È riconosciuto al borsista il rimborso delle spese di viaggio, l'eventuale iscrizione all'evento formativo, vitto e alloggio, secondo la regolamentazione in vigore per il personale del comparto. Le spese suddette devono essere documentate e vengono imputate sulla voce di spesa del progetto di ricerca di assegnazione della borsa di studio.

DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BORSISTA

ART. 11

DOVERI DEL BORSISTA

1. Il borsista è tenuto al diligente e sollecito adempimento dell'attività di ricerca, tutelando l'interesse dell'Istituto ed ispirandosi al principio di una assidua e responsabile collaborazione, nel pieno rispetto della fisionomia dell'Istituto, in conformità al piano di lavoro/accessi concordato con il proprio Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa.
2. Il borsista è tenuto al rispetto dei seguenti doveri:
 - a) frequentare la struttura di destinazione dal giorno indicato nella lettera di conferimento della borsa di studio, pena la decadenza;
 - b) prestare la sua opera uniformandosi ai principi di etica professionale ed al Codice di Comportamento dell'Istituto;
 - c) frequentare la struttura alla quale è assegnato in presenza del Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa o suo delegato, adempiendo alle attività di addestramento, di studio, formazione e di aggiornamento, curando e custodendo il materiale affidatogli. Il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa concorda con il borsista l'articolazione dell'orario di frequenza.
 - d) partecipare agli approfondimenti e alle verifiche periodiche programmate dal Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa;
 - e) collaborare nella stesura delle pubblicazioni scientifiche con il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa;
 - f) avvertire preventivamente il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa o suo delegato, qualora abbia necessità di assentarsi;
 - g) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria disposta dall'Istituto, in applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m.i., con riguardo anche al rispetto degli obblighi formativi.

3. Il borsista è tenuto alla riservatezza e al segreto professionale riguardante qualunque informazione comunque acquisita nello svolgimento della sua attività. Anche in base alla legislazione vigente, è fatto divieto al borsista di divulgare o comunque utilizzare dati o fatti inerenti a questo Istituto, ai criteri di produzione ed organizzazione ed al know-how dei quali potrà venire a conoscenza. Il borsista è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento aziendale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione consapevole che la violazione può comportare la risoluzione/decadenza del/dal rapporto.
4. Il borsista, su tutti i lavori editi a stampa, qualora ne ricorrano le condizioni, deve attenersi a quanto previsto dalla vigente normativa e regolamentazione aziendale.
5. In materia di invenzioni e brevetti, il borsista deve attenersi a quanto previsto dalla vigente normativa e regolamentazione aziendale.

ART. 12
ASSENZE

1. Le assenze a qualsiasi titolo effettuate dal borsista, secondo la valutazione del Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa, non devono essere tali da compromettere il buon esito della ricerca e la proficua utilizzazione della borsa di studio.
2. Le assenze vanno preventivamente concordate con il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa, salvo i casi di eventi imprevedibili.
3. In caso di malattia superiore a giorni 20 (di calendario) il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa può proporre, con relazione motivata indirizzata alla Direzione Generale e per opportuna conoscenza all'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, la sospensione o la decadenza dalla fruizione della borsa di studio. Nel caso di sospensione della borsa di studio l'erogazione del compenso viene interrotta.
4. In caso di infortunio, debitamente denunciato, al borsista verrà corrisposta l'indennità giornaliera riconosciuta dall'INAIL, mentre sarà sospesa l'erogazione del compenso per il periodo di durata dell'assenza indicata nel certificato medico di prognosi. Qualora l'INAIL non riconosca l'infortunio, l'Istituto applicherà la disciplina prevista per la malattia di cui al comma 3.
5. In caso di gravidanza la borsa di studio viene di norma interrotta, salvo che il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa dichiara per iscritto che la medesima può essere sospesa senza compromettere il buon esito della ricerca. Al fine del rispetto della normativa, a tutela delle lavoratrici madri, si precisa che:
 - a) l'eventuale sospensione ha durata complessiva di mesi cinque ovvero 2 mesi prima della data presunta del parto (salvo quanto previsto al punto b) e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto;
 - b) su richiesta della borsista, in accordo con il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa, è ammesso lo svolgimento della borsa di studio oltre il settimo

mese di gravidanza, a condizione che un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'Ente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la borsa è sospesa per tutto il periodo di astensione obbligatoria prevista dalla specifica normativa in materia.

- c) ferme restando le procedure previste a tutela della maternità, nel caso di astensione anticipata per rischi legati alla gravidanza, il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa dichiarerà per iscritto se la borsa di studio può essere sospesa senza compromettere il buon esito della ricerca.
6. Su richiesta del Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa, con l'assenso del Direttore Generale, per tutti i casi indicati nel presente articolo, la borsa di studio può essere prorogata per un periodo corrispondente alla sospensione e comunque non oltre la durata effettiva del progetto di ricerca.

ART. 13

RECESSO

1. Il borsista che intenda recedere anticipatamente dalla fruizione della borsa di studio deve darne comunicazione scritta al Responsabile e all'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, per consentire la sostituzione del personale borsista e la prosecuzione del lavoro di ricerca.
2. In caso di recesso anticipato non giustificato o adeguatamente motivato, il borsista non potrà partecipare ad ulteriori bandi per l'assegnazione di borse di studio fino alla scadenza della validità dell'elenco di idonei nel quale è utilmente inserito.
3. L'Istituto può recedere in caso di interruzione motivata della ricerca senza diritto a risarcimento, con riconoscimento comunque al borsista del pagamento dell'intero mese nel quale avviene il recesso.

ART. 14

DECADENZA DALLA BORSA DI STUDIO

1. Decadono dalla borsa di studio coloro che:
 - a) abbiano conseguito la borsa di studio mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - b) non iniziano, senza giustificato motivo, l'attività nel termine fissato dalla comunicazione dell'Istituto, fatta salva la possibilità di prorogare, per comprovate ragioni, la decorrenza dell'attività del borsista previo parere favorevole del Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa;
 - c) contravvengano alle disposizioni del presente regolamento;
 - d) non assolvano, durante l'attività, agli obblighi loro connessi o diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato, previa adeguata contestazione da parte dell'Istituto su motivata proposta del Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa;

- e) non abbiano ripreso l'attività al termine dei periodi di astensione previsti dal presente regolamento;
 - f) si assentino ingiustificatamente;
 - g) non abbiano osservato le disposizioni di cui al Codice di Comportamento aziendale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.
2. Il Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa deve segnalare per iscritto, alla Direzione Generale e per opportuna conoscenza all'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, le circostanze descritte al comma precedente. La decadenza viene dichiarata con provvedimento motivato del Direttore Generale.

ART. 15 RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO

1. La proposta di assegnazione di borse di studio (ALL. B) è presentata dal Responsabile Scientifico del progetto o di Unità Operativa o in sua vece dal Responsabile della Struttura presso cui si svolgerà l'attività del borsista alla Direzione Generale e deve indicare:
- a) il titolo del progetto di ricerca o convenzione e gli estremi dell'atto di approvazione, il nominativo del Responsabile di cui al comma 4 dell'art. 1;
 - b) il numero delle borse di studio da attivare e per ciascuna:
 - il progetto formativo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca stessa;
 - i contenuti e le materie della ricerca che si intende perseguire;
 - il titolo di studio richiesto in coerenza con la professionalità ricercata;
 - la durata e la data di avvio della borsa;
 - l'importo complessivo della borsa determinata in base al piano di spesa;
 - la struttura presso la quale il borsista dovrà svolgere la propria attività.
2. La Direzione Generale, approvata la richiesta, la trasmette all'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze per i conseguenti adempimenti.

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

ART. 16 FORMAZIONE DI ELENCHI IDONEI

1. L'Istituto provvede ad indire un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di borsista per ciascuna delle diverse professionalità previste dai progetti di ricerca, al fine di costituire appositi elenchi di idonei che potranno partecipare alle singole selezioni che saranno indette per l'assegnazione delle borse di studio.
2. Nell'avviso pubblico sono indicati i requisiti generici e specifici di ammissione per la specifica professionalità, nonché i criteri generali di valutazione dei titoli e curriculum vitae.

3. L'avviso rimane sempre aperto al fine di acquisire le manifestazioni di interesse che nel corso del tempo si dovessero presentare o di consentire a coloro che sono già inseriti in detti elenchi di integrare con nuove informazioni la propria candidatura.
4. In prima applicazione entro il 30 del mese successivo a quello di pubblicazione del primo avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per ciascuna professionalità l'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze provvede alla valutazione della regolarità formale e del possesso dei requisiti richiesti di coloro che entro la data indicata nell'avviso stesso avranno presentato la propria candidatura. Gli elenchi dei candidati idonei al conferimento delle borse di studio, approvati con specifico motivato provvedimento, saranno pubblicati nell'apposita sezione dell'albo pretorio dell'Istituto; ai candidati esclusi sarà inviata apposita comunicazione.
5. Costituiscono motivi di esclusione:
 - mancanza dei requisiti generali e specifici previsti dall'avviso di selezione;
 - mancanza della sottoscrizione della domanda di ammissione e/o del documento di riconoscimento.
6. In considerazione del fatto che gli avvisi per ciascuna professionalità rimangono sempre aperti, la valutazione della regolarità formale delle candidature che nell'arco del mese venissero presentate, sarà effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo (es: candidature pervenute entro il 31 gennaio saranno valutate entro il 28/29 febbraio). Il nuovo elenco di candidati idonei per ciascuna professionalità, previa approvazione con specifico motivato provvedimento, sono pubblicati nell'apposita sezione dell'albo pretorio dell'Istituto; ai candidati esclusi sarà inviata apposita comunicazione.
7. Un nuovo elenco degli idonei sostituirà quello pubblicato in precedenza solo nell'ipotesi di inserimento di nuovi nominativi.

ART. 17

MODALITA' DI SELEZIONE

1. L'Istituto individua i soggetti cui conferire le borse di studio oggetto del presente regolamento mediante procedure di selezione pubblica, per titoli e colloquio, e per singole "professionalità", tesa a garantire che la scelta dei borsisti sia basata sulla verifica delle competenze, sul merito e sull'imparzialità.
2. L'U.O. Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo Competenze, ricevuta la richiesta di individuazione di uno o più borsisti per uno stesso progetto di ricerca, per il/i quale/i viene specificata dal Responsabile del progetto di ricerca o di U.O. la professionalità richiesta, predispone un avviso rivolto ai soli candidati inseriti nell'elenco di idonei in corso di validità a tale professionalità con invito a presentarsi nella sede, data ed orario definiti nell'avviso stesso per sostenere il colloquio di selezione.
3. L'avviso deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'elenco degli idonei che potranno partecipare al colloquio in considerazione della professionalità ricercata;

- b) il titolo del progetto e il conseguente progetto formativo di ricerca che si intende perseguire;
 - c) la data di decorrenza presunta e la durata prevista della/e borsa/e;
 - d) la/le unità operative eventualmente coinvolta/e per l'Istituto nel progetto e relative sedi operative;
 - e) il compenso annuo lordo della/e borsa/e stessa/e;
 - f) materie del colloquio, specificatamente inerenti alle tematiche oggetto del progetto specifico, e i criteri di valutazione;
 - g) modalità con cui sarà fornita ai candidati ogni successiva comunicazione inerente alla selezione e ogni altra informazione utile.
4. All'avviso viene data evidenza pubblica mediante inserimento nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line per almeno quindici giorni consecutivi antecedenti alla data prefissata per il colloquio. L'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze provvederà ad inviare apposita segnalazione utilizzando la casella di posta elettronica dagli stessi indicata all'atto della candidatura a tutti coloro che sono inseriti nell'ultimo elenco idonei in corso di validità.
5. Coloro che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso la comunicazione di interesse alla partecipazione al colloquio utilizzando il modulo allegato all'avviso stesso, in modo da consentire all'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze di approntare quanto necessario alla selezione.

Art. 18

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La selezione dei candidati è effettuata da una apposita Commissione Esaminatrice nominata con provvedimento del Direttore Generale così composta:
 - Presidente: il Responsabile Scientifico del Progetto, nell'ipotesi che si trattasse di Dirigente/Esperto esterno all'Istituto sarà designato il Responsabile dell'U.O. interna all'IZSLER del progetto stesso che richiede la borsa di studio;
 - Componente: Dirigente Responsabile della Struttura Complessa presso la quale sarà svolto il progetto o suo delegato esperto nella materia. Nell'ipotesi in cui non fossero disponibili in Istituto esperti nella materia, si provvederà all'individuazione di un componente esterno.
 - Segretario: un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla cat. C.
2. I membri della Commissione Esaminatrice hanno l'obbligo di comunicare eventuali incompatibilità/conflitti di interessi con i candidati partecipanti, nel rispetto delle norme vigenti.
3. I componenti della Commissione Esaminatrice svolgono la propria attività a titolo gratuito. Nel caso di commissari esterni sarà riconosciuto il compenso previsto per le commissioni di concorso per la selezione di personale della categoria D.

ART. 19

CRITERI DI VALUTAZIONE

- 1 La selezione consiste in un colloquio sulle materie individuate nell'avviso, volto ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento della specifica attività di ricerca e della conoscenza della lingua inglese, e nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati.
- 2 La valutazione dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice finalizzata alla estensione di una graduatoria, viene effettuata utilizzando i punteggi come sotto definiti e differenziati tra quelli per l'assegnazione di borse di studio per diplomati da quelle per laureati:

PUNTEGGI PER BORSE DI STUDIO PER DIPLOMATI

Punteggio complessivo di 70 punti, così ripartiti:

30 punti per i titoli (ALL. C)

40 punti per il colloquio

- sino ad un massimo di 9 punti per il voto del titolo di studio richiesto dall'avviso di selezione;
- sino ad un massimo di 5 punti per la valutazione di ulteriori titoli di studio rispetto a quello richiesto (laurea triennale – magistrale – master – dottorato di ricerca – specializzazione);
- sino ad un massimo di 6 punti per i periodi di attività svolti come borsista o assegnista di ricerca;
- sino ad un massimo di 4 punti per periodi di esperienza effettuati all'estero;
- sino ad un massimo di 6 punti per la valutazione di pubblicazioni scientifiche;
- sino ad un massimo di 40 punti per il colloquio: il candidato supera il colloquio se riporta il punteggio minimo di 24/40.

PUNTEGGI PER BORSE DI STUDIO PER LAUREATI

Punteggio complessivo di 100 punti, così ripartiti:

40 punti per i titoli (ALL. D)

60 punti per il colloquio

- sino ad un massimo di 5 punti per il voto del titolo di studio richiesto dall'avviso di selezione;
- sino ad un massimo di 6 punti per la valutazione di ulteriori titoli di studio rispetto a quello richiesto (laurea triennale – magistrale – master – dottorato di ricerca – specializzazione);
- sino ad un massimo di 8 punti per i periodi di attività svolta come borsista/assegnista di ricerca;
- sino ad un massimo di 6 punti per periodi di esperienza effettuati all'estero;
- sino ad un massimo di 15 punti per la valutazione di pubblicazioni scientifiche;
- sino ad un massimo di 60 punti per il colloquio: il candidato supera il colloquio se riporta il punteggio minimo di 36/60.

3. La mancata presentazione al colloquio, nella sede, giorno ed ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, comporta l'esclusione del candidato dalla selezione del singolo progetto, ma non l'esclusione dall'elenco degli idonei.
4. Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice redige un verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, indicante i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria finale.
5. Nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio nella selezione, avrà priorità in graduatoria il candidato anagraficamente più giovane.
6. Verificata la regolarità della procedura, con specifico provvedimento viene approvato il verbale rassegnato dalla Commissione Esaminatrice.

ART. 20

ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

1. L'assegnazione della borsa di studio è disposta con specifico atto dirigenziale. Al candidato assegnatario ed al Responsabile viene inviata comunicazione ufficiale del conferimento della borsa di studio.
2. Nell'ipotesi in cui per uno stesso progetto debbano essere assegnate più borse di studio per una stessa professionalità anche di durata e sedi di U.O. diverse, al candidato in posizione più elevata in graduatoria sarà offerta la possibilità di scelta.
3. Il borsista, prima di iniziare la propria attività, deve sottoporsi alla sorveglianza sanitaria disposta dall'Istituto, in applicazione del D. L.vo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 21

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento modifica quello approvato con Decreto del Direttore Generale n. 95/2019 ed entra in vigore il 1.08.2020.
2. Le graduatorie in corso di validità, formate all'esito delle procedure svolte secondo le regole del precedente regolamento, restano disponibili fino ad esaurimento per l'assegnazione di borse di studio nell'ambito di ciascun progetto per le quali sono state formate.



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
"BRUNO UBERTINI"

BRESCIA

Allegato A

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290264 C.F. - P.IVA
00284840170
N. REA CCIAA di Brescia
88834

**AL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE E
SVILUPPO COMPETENZE
S E D E**

Da compilare e trasmettere a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica stipendi@izsler.it

**OGGETTO: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E IL CONFERIMENTO DELLE
BORSE DI STUDIO**

Il/La sottoscritto/a
..... Responsabile
Scientifico del progetto o di U.O., o suo delegato, cui è assegnato il borsista presso
l'Istituto nell'ambito del Progetto di Ricerca..... a
conoscenza dei contenuti di cui al Regolamento in oggetto citato e delle responsabilità
conseguenti

ATTESTA

che il
borsista.....
assegnato a
ha regolarmente frequentato le strutture dell'Istituto, adempiendo a tutti gli obblighi
connessi alla fruizione della Borsa di Studio.
Periodo di riferimento: mese..... anno.....
Ovvero (indicare l'eventuale data di cessazione anticipata rispetto alla scadenza
prevista)_____

DATA

IL RESPONSABILE O SUO DELEGATO



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

“BRUNO UBERTINI”

BRESCIA

Allegato A

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290264 C.F. - P.IVA
00284840170
N. REA CCIAA di Brescia
88834

ALLEGATO B
**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
 DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

"BRUNO UBERTINI"

BRESCIA

 Via Bianchi, 9
 25124 BRESCIA
 Tel. 030-22901
 Fax: 030-2290264

 Al Direttore Generale
 SEDE

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO
DATI DEL PROGETTO /PIANO DI MONITORAGGIO

- 1) **TITOLO PROGETTO DI RICERCA/ PROGETTO AUTOFINANZIATO/
 CONVENZIONE COMPRESO ATTO DI APPROVAZIONE:**

Titolo:
Atto di approvazione:

CODICE DEL PROGETTO	RESPONSABILE SCIENTIFICO

- 2) **RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE:**

N	
1	
2	
3	
4	
5	

- 3) **DATA DI ATTIVAZIONE E DI SCADENZA DEL PROGETTO/ ECC...:**

ATTIVAZIONE	SCADENZA

- 4) **NUMERO DI BORSE DI STUDIO DA ATTIVARE:** _____

ALLEGATO B
**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

"BRUNO UBERTINI"

BRESCIA
 Via Bianchi, 9
 25124 BRESCIA
 Tel. 030-22901
 Fax: 030-2290264
DATI RELATIVI A CIASCUNA BORSA DI STUDIO RICHIESTA**PROGETTO FORMATIVO CHE SI INTENDE PERSEGUIRE:**

PROFESSIONALITA'/TITOLO DI STUDIO RICHIESTI ¹¹⁾	
DURATA PREVISTA DELLA BORSA DI STUDIO	
FINANZIAMENTO PREVISTO NEL PIANO DI SPESA	€ _____
STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	

DECORRENZA PRESUNTA BORSA DI STUDIO: _____**Luogo e data** _____
**IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL
PROGETTO/U.O. DEL PROGETTO**

Il Direttore Generale **Autorizza**
 Non autorizza
Firma

¹¹⁾ Laureato in medicina veterinaria, laureato in scienze biologiche ..., diplomato "tecnico di laboratorio, diplomato amministrativo, diplomato indirizzo informatico ecc.

ALLEGATO B
**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

"BRUNO UBERTINI"

BRESCIA

 Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290264

DATI RELATIVI A CIASCUNA BORSA DI STUDIO RICHIESTA
PROGETTO FORMATIVO CHE SI INTENDE PERSEGUIRE:

PROFESSIONALITA'/TITOLO DI STUDIO RICHIESTI ²¹⁾	
DURATA PREVISTA DELLA BORSA DI STUDIO	
FINANZIAMENTO PREVISTO NEL PIANO DI SPESA	€ _____
STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	

DECORRENZA PRESUNTA BORSA DI STUDIO: _____

Luogo e data _____

**IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL
PROGETTO/U.O. DELPROGETTO**

Il Direttore Generale **Autorizza**
 Non autorizza
Firma

²¹⁾ Laureato in medicina veterinaria, laureato in scienze biologiche ..., diplomato "tecnico di laboratorio, diplomato amministrativo, diplomato indirizzo informatico ecc.



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

"BRUNO UBERTINI"

BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290264

**PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO
PER DIPLOMATI**

**TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
(ART. 19 REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO)**

Vengono di seguito forniti i criteri e le griglie di base per la valutazione e l'assegnazione dei punteggi da effettuarsi considerando la documentazione prevista dall'avviso di selezione e presentata dal candidato.

N.B. Dati mancanti o incoerenti tra loro daranno luogo alla mancata attribuzione del punteggio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI		PUNTEGGIO MINIMO E MASSIMO
1	Voto titolo di studio	Da 0 a 9
2	Titolo di studio ulteriore	Da 0 a 5
3	Attività come borsista/assegnista di ricerca	Da 0 a 6
4	Esperienze all'estero	Da 0 a 4
5	Pubblicazioni scientifiche	Da 0 a 6
TOTALE		MASSIMO 30

GRIGLIA DETTAGLIO PUNTEGGI

1. VOTO DI DIPLOMA

VOTO DI DIPLOMA	PUNTEGGIO (MAX P. 9)
Voto da 80 a 84	1
Voto da 85 a 89	2
Voto da 90 a 94	4
Voto da 95 a 99	6
Voto 100	9

2. TITOLO DI STUDIO SUPERIORE (si precisa che il titolo superiore richiesto per la borsa di studio assorbe quello/i inferiore/i)

TITOLO DI STUDIO	PUNTEGGIO (MAX P. 5)
Laurea Triennale	0,5
Master I livello	0,5
Laurea Magistrale/Specialistica/vecchio ordinamento	1
Master II livello	1

ALLEGATO C

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

"BRUNO UBERTINI"

BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290264

Specializzazione	1,5
Dottorato di ricerca	2

3. SERVIZIO COME BORSISTA/ASSEGNISTA DI RICERCA

PERIODO DI BORSA DI STUDIO/ASSEGNISTA DI RICERCA	PUNTEGGIO (MAX P. 6)
Per ogni anno di attività prestata come borsista	2
Per ogni anno di attività prestata come assegnista di ricerca	2

4. ESPERIENZE ALL'ESTERO

PERIODI DA VALUTARE	PUNTEGGIO(MAX P. 4)
Erasmus	2 per anno
Altre esperienze adeguatamente attestate effettuate all'estero	2 per anno

5. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONI	PUNTEGGIO (MAX P. 6)
Per ogni Abstract/Presentazione a convegno/Poster	0,5
Per ogni Pubblicazione scientifica nazionale	1,0
Per ogni Pubblicazione scientifica internazionale	1,5



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

"BRUNO UBERTINI"

BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290264

**PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO
PER LAUREATI**

**TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
(ART. 19 REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO)**

Vengono di seguito forniti i criteri e le griglie di base per la valutazione e l'assegnazione dei punteggi da effettuarsi considerando la documentazione prevista dall'avviso di selezione e presentata dal candidato.

N.B. Dati mancanti o incoerenti tra loro daranno luogo alla mancata attribuzione del punteggio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI		PUNTEGGIO MINIMO E MASSIMO
1	Voto titolo di studio	Da 0 a 5
2	Titolo di studio ulteriore	Da 0 a 6
3	Attività come borsista/assegnista di ricerca	Da 0 a 8
4	Esperienze all'estero	Da 0 a 6
5	Pubblicazioni scientifiche	Da 0 a 15
TOTALE		MASSIMO 40

GRIGLIA DETTAGLIO PUNTEGGI

1. VOTO DI LAUREA

VOTO DI LAUREA	PUNTEGGIO (MAX P. 5)
Voto da 95 a 100	1
Voto da 101 a 104	2
Voto da 105 a 109	3
Voto 110/110	4
Voto 110/110 con lode	5

2. TITOLO DI STUDIO SUPERIORE (si precisa che il titolo superiore richiesto per la borsa di studio assorbe quello/i inferiore/i)

TITOLO DI STUDIO	PUNTEGGIO (MAX P. 6)
Laurea Triennale	0,5
Master I livello	0,5
Laurea Magistrale/Specialistica/vecchio ordinamento	1

ALLEGATO D
**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

"BRUNO UBERTINI"

BRESCIA

 Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2290264

Master II livello	1
Specializzazione	2
Dottorato di ricerca	2,5

3. SERVIZIO COME BORSISTA/ASSEGNISTA DI RICERCA

PERIODO DI BORSA DI STUDIO	PUNTEGGIO (MAX P. 8)
Per ogni anno di attività prestata come borsista	2
Per ogni anno di attività prestata come assegnista di ricerca	2

4. ESPERIENZE ALL'ESTERO

PERIODI DA VALUTARE	PUNTEGGIO(MAX P. 6)
Erasmus	2 per anno
Altre esperienze adeguatamente attestate effettuate all'estero	2 per anno

5. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONI	PUNTEGGIO (MAX P. 15)
Per ogni Abstract/Presentazione a convegno/Poster	0,5
Per ogni Pubblicazione scientifica nazionale	1,0
Per ogni Pubblicazione scientifica internazionale	1,5